

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 797 in data 21-02-2025

OGGETTO : RETTIFICA ERRORI MATERIALI RICONTRATI NEL P.D. 1738/2024 RELATIVO AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON P.D. 5079/2008, VOLTURATA CON P.D. 619/2025 ALLA PONTEY S.R.L. PER LA GESTIONE DEL LOTTO I – CELLA C E DEL LOTTO II DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, LOC. VALLOILLE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 152/2006.

In vacanza del Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il Coordinatore del Dipartimento Ambiente

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L'autorizzazione integrata ambientale” e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'art. 29-octies relativo alle modalità di rilascio del rinnovo/riesame di una Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento all'articolo 208 della parte IV, nonché alle Parti III e V;
- richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- richiamata la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento emessa in data 21 gennaio 2019 recante “Linee

guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 recante “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 9125 del 23 ottobre 1987.”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i. recante “Rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59, alla Società “VALECO S.p.A.” di Brissogne, per l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 725 del 23 febbraio 2012 e s.m.i. recante “Modifica sostanziale, ai sensi dell’articolo 29-nonies del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della VALECO S.p.A., di Brissogne, per l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille ai fini dell’adeguamento tecnico”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7351 del 2 dicembre 2019 mediante il quale è stato preso atto dell’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio per la realizzazione delle opere di approntamento del II lotto e per la gestione della discarica regionale per rifiuti non pericolosi sita in loc. Valloille nel comune di Pontey all’associazione temporanea di imprese costituita tra le società VALECO S.p.A. con sede nel comune di Brissogne (AO), IVIES S.R.L. con sede nel comune di Pontey (AO) e COGEIS S.R.L. con sede nel comune di Quincinetto (TO);

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 383 del 10 febbraio 2020 recante “Approvazione della modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 5079 del 05/12/2008, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, per cambio di titolarità a favore dell’A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. per la gestione dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6655 del 1° dicembre 2020 recante “Approvazione della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO SpA di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., volturata con P.D. 383/2020 all’A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. e COGEIS S.p.A. per la realizzazione delle opere di approntamento e gestione del lotto II dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 424 del 31 gennaio 2022 recante “approvazione della modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., e volturata con P.D. 383/2020 all’A.T.I. costituita da VALECO s.p.a., IVIES s.p.a. e COGEIS s.p.a., per variazione di titolarità a favore della PONTEY s.c.a.r.l.”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale 766 del 16 febbraio 2024 recante “adozione determinazioni conclusive ex. art. 14-ter, L. 241/1990. Rinnovo dell’autorizzazione integrata rilasciata alla società VALECO spa di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., già oggetto di rinnovo mediante P.D. 725/2012, ai sensi del titolo III-bis del d. lgs. 152/2006” relativamente alla gestione delle celle di coltivazione A, B e D nel lotto I di discarica;

- richiamato il provvedimento dirigenziale 1738 del 04 aprile 2024 recante “adozione determinazioni conclusive ex. art. 14-ter, l.241/1990. Approvazione del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con P.D. 5079/2008, rinnovata con P.D. 725/2012 e s.m.i., volturata con P.D. 383/2020 all’A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. e COGEIS S.p.A. e con P.D. 424/2022 alla Pontey s.c.a.r.l. per la gestione del lotto I – cella c e del lotto II dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs.152/2006.”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale 4240 del 13 agosto 2024 recante “adozione determinazioni conclusive ex. art. 14-bis, L.241/1990. Approvazione dell’inserimento del rifiuto identificato con codice EER 170508 nella tabella presente nell’allegato 1 al P.D. 1738/2024 relativo al rinnovo dell’A.I.A. rilasciata alla Pontey soc. consortile a r.l. per la gestione del lotto I – cella C e del lotto II dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e chiarimento definizione garanzie finanziarie P.D. 766/2024 e P.D. 1738/2024”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale 619 del 12 febbraio 2025 recante “approvazione della modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale rinnovata con P.D. 1738/2024, relativa alla variazione di titolarità dalla società consortile Pontey a r.l. a favore della società Pontey s.r.l., limitatamente alla cella C lotto I e lotto II del sito di discarica sito in loc. Valloille nel comune di Pontey, ai sensi del titolo III-bis parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

- richiamato il punto 38) del provvedimento dirigenziale 1738 del 04 aprile 2024 inerente il calcolo delle garanzie finanziarie previste dalla DGR 3284/2006 e s.m.i. per le operazioni svolte presso il sito e oggetto di rinnovo di autorizzazione con il medesimo provvedimento;

- preso atto che nel corso dell’applicazione operativa del dettato del provvedimento di cui al precedente punto sono emersi i seguenti errori materiali contenuti nel documento:

- Punto 1): errata indicazione dell’operazione D5, non pertinente con l’attività della discarica oggetto di autorizzazione, refuso di precedenti atti autorizzatori;
- Allegato 1) - tabella presente al par. A1.1: in base all’attività oggetto di valutazione nel corso del procedimento istruttorio, la tabella risulta carente dell’indicazione dell’attività di smaltimento identificata come D15, definita all’Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- Allegato 2) par. A2.1: le attività indicate alle lettere g) e h) non risultano pertinenti con le attività effettuate nel sito, in base a quanto emerso nel procedimento istruttorio e riportate per mero errore materiale;
- Tabella A3.5, Allegato 3: non risultano identificati per mero errore materiale gli inquinanti oggetto di analisi;
- Tabella A3.8, Allegato 3: non risultano identificati per mero errore materiale gli inquinanti oggetto di analisi;

- dato atto che l’inserimento dell’attività D15 riportata nella tabella presente al par. A1.1 richiamato al punto precedente incide sul calcolo della polizza fideiussoria ai sensi della DGR 3286/2026 e s.m.i.;

- ritenuto di procedere, in base a quanto riportato al punto precedente, alla rideterminazione del valore delle garanzie finanziarie stabilite al punto 38) del P.D. 1738/2024, in base a quanto previsto dalla DGR 3286/2006 e s.m.i.;

- ritenuto, per quanto esposto nei punti precedente, di procedere alla correzione degli errori materiali richiamati e all'aggiornamento conseguente dell'importo della garanzia finanziaria prevista per le attività svolte nel lotto I cella C e lotto II sub-lotto I;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575 in data 22 maggio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di provvedere, in base a quanto riportato in premessa alla rettifica degli errori materiali riscontrati nel P.D. 1738/2024 relativo al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con P.D. 5079/2008, volturata con P.D. 619/2025 alla Pontey s.r.l. per la gestione del lotto I – cella c e del lotto II dell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Pontey;
- 2) di sostituire, pertanto, il punto 1) del P.D. 1738/2024 con il seguente:

“1) di approvare, ai sensi dell'articolo 29-nonies del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'attività IPPC, così come individuate con il codice e ordine attività IPPC: 5.4 – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, già svolta nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Comune di Pontey, località Valloille identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 44' 43” nord e longitudine 7° 34' 27” est, di titolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ma affidato in gestione alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde con deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 9 maggio 2008, già rilasciata con il Provvedimento dirigenziale n. 5079, del 5 dicembre 2008, e successive integrazioni e modificazioni, e successivamente volturata con il Provvedimento dirigenziale n. 383 del 10 febbraio 2020 per cambiamento di titolarità a favore dell'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. e successivamente volturata con il Provvedimento dirigenziale n. 764 del 13 febbraio 2023 alla PONTEY s.c.a.r.l., per la gestione del lotto I – cella C e del II lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi con sede in Pontey, Loc. Valloille;”;
- 3) di sostituire, in base a quanto riportato in premessa, l'allegato 1 al P.D. 1738/2024 con l'Allegato 1 al presente provvedimento;
- 4) di sostituire, in base a quanto riportato in premessa, l'allegato 2 al P.D. 1738/2024 con l'Allegato 2 al presente provvedimento;

- 5) di sostituire, in base a quanto riportato in premessa, l'allegato 3 al P.D. 1738/2024 con l'Allegato 3 al presente provvedimento;
- 6) di modificare, in base a quanto riportato in premessa il punto 38 del P.D. 1738 del 04/04/2024 con il seguente:

“38) di stabilire che il gestore deve provvedere a presentare aggiornamento della garanzia finanziaria di cui al comma 11, lettera g), dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., redatta conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. Il Gestore dovrà provvedere a stipulare due polizze distinte: una per le operazioni di gestione D1 e l'altra per le operazioni R13 e D15 secondo gli importi di seguito riportati, ovvero calcolati in base a quanto autorizzato all'allegato 1 e valutato in sede di conferenza dei servizi:

 - a. Operazione D1 cella C lotto I: l'importo della garanzia è calcolato in base a quanto riportato all'allegato A della D.G.R. 3284/2006, art. 5 punto 5.1, par. C, lettera b) per un volume disponibile di 73.600 m³, considerata la riduzione indicata all'art. 5 punto 5.6, in € 666.000;
 - b. Operazione D1: l'importo della garanzia è calcolato in base a quanto riportato all'allegato A della D.G.R. 3284/2006, art. 5 punto 5.1, par. C, lettera b) per un volume disponibile presso il lotto II di 401.180 m³, considerata la riduzione indicata all'art. 5 punto 5.6, in € 3.610.620,00;
 - c. Operazioni D15 e R13: l'importo della garanzia è calcolato in base a quanto riportato all'allegato A della D.G.R. 3284/2006, art. 5 punto 5.1, par. A (operazione D15) e punto 5.2, par. A (operazione R13), considerata la riduzione indicata all'art. 5 punto 5.6, in € 340.560,00;”;
- 7) di stabilire che il gestore dovrà provvedere ad aggiornare, in base a quanto riportato al punto precedente, le garanzie finanziarie stipulate per la gestione dei rifiuti in base a quanto definito dalla DGR 3284/2006 e s.m.i. e provvedere ad inviarle, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla Struttura regionale competente in materia di AIA per la conseguente accettazione;
- 8) di confermare la validità del P.D. 1738/2024 e s.m.i. nelle parti non oggetto di modifica da parte del presente provvedimento;
- 9) di stabilire che l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche che intende apportare all'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006;
- 10) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
- 11) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;
- 12) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti;

13) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato a Pontey s.c. a r.l., ad ogni altro soggetto ritenuto interessato oltre a provvedere alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione regionale nella pertinente sezione;

14) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL COORDINATORE
- Luca FRANZOSO -

Allegato 1

(Elenco EER dei rifiuti gestibili presso il centro di discarica e deroghe ai parametri di conferimento)

Presso la discarica di Pontey possono essere conferite, ai fini dello smaltimento finale, le categorie di rifiuti che soddisfino i seguenti requisiti:

- i rifiuti dovranno essere prodotti nell'ambito del territorio regionale;
- i rifiuti dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i., rispettando i limiti di concentrazione nell'eluato indicati nel decreto citato, tenendo conto delle deroghe concesse e riportate al par. A1.2 seguente;
- i rifiuti conferiti devono essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, così come specificato all'articolo 6, del D.Lgs n. 36/2003;
- i rifiuti conferiti devono essere di natura inorganica o a basso tenore organico.

Si specifica che l'elenco dei codici EER riportati è relativo esclusivamente per il sub-lotto I del lotto II di discarica attualmente in fase di coltivazione, mentre le deroghe ai parametri di accettabilità sono concesse esclusivamente per i rifiuti aventi codici EER indicati.

A1.1 Elenco codici EER rifiuti ammessi al Centro di discarica

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei rifiuti accettabili presso il Centro di Discarica e ammessi alle operazioni D1 e D15, unitamente ai quantitativi massimi conferibili annualmente e alla quantità massima stoccabile.

Tabella A1.1 elenco EER autorizzati allo smaltimento in discarica – esclusi dalla modalità di gestione dei c.d. “piccoli conferimenti”

Rifiuti autorizzati per le operazioni D1 e D15				
Codici EER entranti				
Codice EER	RIFIUTI REGOLARMENTE GENERATI (SI/NO)	ANALISI DI CONFORMITA' (SI/NO)	Quantità conferibili massime annue [t]	Quantità massime stoccabili [t]
010413	SI	SI		100
060503	SI	SI		100
100202	SI	SI		100
100210	SI	SI		100
100215	SI	SI		100
150203	NO	NO		100
160103 ^[1]	NO	NO		100
161106	NO	NO		100
170101	NO	NO		---[4]
170102	NO	NO		---[4]
170103	NO	NO		---[4]
170203	NO	NO		100
170302	NO	NO		100
170504	NO	NO		100
170506	NO	NO		100
170508 ^[3]	NO	NO		100
170604	NO	NO		100
170802	NO	NO		100

170904	NO	NO	90.000	100
190802	SI	SI		100
190814	SI	SI		100
190901	SI	SI		100
191212	SI	SI		100
200303 ^[2]	NO	NO		100
170603* (vedi art. 7 quinquies punto 7 per FAV)	NO	NO		100
<p>[1] Recuperato come materiale di ingegneria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i</p> <p>[2] Il conferimento dei rifiuti da spazzamento stradale come rifiuti speciali presso l'impianto di Pontey da parte di Comuni e sub-ATO è possibile se di provenienza da aree extra-urbane e derivanti da manutenzione stradale, ovvero rifiuti speciali.</p> <p>[3] si definisce il quantitativo massimo ammissibile in discarica limitato a 5000 t/anno e la tariffa applicata per lo smaltimento di tale rifiuto dovrà essere tale da disincentivare lo smaltimento dello stesso in discarica, favorendo altresì il suo avvio a operazioni di recupero presso impianti autorizzati</p> <p>[4] rifiuto non oggetto di deposito temporaneo preliminare allo smaltimento in discarica, in base a quanto definito all'art. 7-quater del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.</p>				

Si specifica che l'operazione D15 di rifiuti destinati a smaltimento in discarica di cui alla tabella A1.1 deve essere effettuata in area dedicata all'interno del corpo discarica al fine di garantire l'adeguato presidio ambientale.

Nella tabella A1.2 seguente si riporta l'elenco dei codici EER relativi ai rifiuti sottoposti ad operazione R13 o D15 presso il Centro di discarica inerenti i c.d. "piccoli conferimenti" e relativi quantitativi massimi di stoccaggio temporaneo e annui gestibili:

Tabella A1.2 elenco EER autorizzati alla gestione in modalità c.d. "piccoli conferimenti"

EER – non pericoloso	Operazione [R13/D15]	Q.tà max stoccabile [t]	Q.tà max trattabile annua [t]	EER – pericoloso	Operazione [R13/D15]	q.tà max stoccabile [t]	Q.tà max trattabile annua [t]
020107/200201	R13	20	800	170301*	D15	20	100
160214	R13-D15	20	100	170204*	R13-D15	20	30
170201	R13-D15	20	500	170603*	D15	30	200
170202	R13	35	420	170801*	D15	20	200
170203	D15	20	150	150110*	R13-D15	10	50
170302	D15	20	250				
170604	R13-D15	30	200				
170802	D15	20	250				
170904	R13-D15	40	2000				
200108	R13	150	4000				
020104	D15	20	400				
150101	R13	10	50				
150102	R13	20	400				
150103	R13	30	600				
150105	R13-D15	10	50				
170101	R13-D15	20	400				
170102	R13-D15	20	400				

170103	R13-D15	20	50
--------	---------	----	----

Si specifica che l'operazione D15 svolta nell'ambito dei c.d. "piccoli conferimenti", ovvero per i rifiuti di cui alla tabella A1.2, deve essere effettuata nei cassoni destinati a tale attività.

Le operazioni di recupero R13 previste per i rifiuti riportati nella tabella A1.2 dovranno essere effettuate presso centri esterni autorizzati.

Relativamente ai rifiuti gestiti con la modalità dei piccoli conferimenti, laddove è prevista la doppia operazione di gestione (R13 e D15), il Gestore è tenuto a ricorrere in via prioritaria alle operazioni di recupero, dove tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili.

Nell'allegato 5 si riporta la planimetria relativa alle modalità di gestione dei c.d. piccoli conferimenti ove viene evidenziata la posizione della piazzola di scarico dei rifiuti e la posizione dei cassoni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuti, in base a quanto valutato e approvato in sede di conferenza dei servizi.

Per quanto riguarda l'operazione D15 sui rifiuti riportati nelle tabelle precedenti, in base all'esito delle analisi chimiche di caratterizzazione, il rifiuto verrà successivamente avviato a smaltimento in loco oppure presso centro esterno autorizzato. Per i rifiuti accettati in ingresso al centro come pericolosi per i quali è previsto una operazione D15, nel caso in cui le analisi di caratterizzazione ne confermassero la pericolosità, questi dovranno essere successivamente avviati a smaltimento presso centro esterno autorizzato.

In merito alla durata del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal gestore, il medesimo deve rispettare quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nel caso in cui il Gestore abbia la necessità di modificare l'elenco dei codici EER previsti nel presente allegato, dovrà provvedere a inoltrare apposita domanda alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti al fine di procedere con l'iter autorizzativo che sarà ritenuto più opportuno. La domanda dovrà essere corredata di analisi tecnica atta a giustificare le ragioni della richiesta.

A1.2 Deroghe concesse ai parametri di accettabilità

Nella tabella seguente si riportano le deroghe concesse ai limiti sui parametri di accettabilità di cui all'All. 4, tab. 5, al D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. relativamente a specifici codici EER:

Tabella A1.3 elenco deroghe concesse per specifici EER autorizzati

Codice EER	Parametro oggetto di deroga	Concentrazioni limite - deroga [mg/l]
15 02 03	DOC	700
17 02 03		
17 03 02		
17 05 04		
17 05 06		
17 06 03*		
17 06 04		
17 08 02		
17 09 04		
19 08 14		
19 09 01		
	Molibdeno	4

10 02 02	Selenio	0,1
	Fluoruri	30

Nel caso in cui il Gestore abbia la necessità di modificare l'elenco delle deroghe previste nel presente allegato, dovrà provvedere a inoltrare apposita domanda alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti al fine di procedere con l'iter autorizzativo che sarà ritenuto più opportuno. La domanda dovrà essere corredata di analisi tecnica atta a giustificare le ragioni della richiesta.

Allegato 2

(Prescrizioni gestionali)

A2.1) Gestione dei rifiuti:

I rifiuti conferiti destinati allo smaltimento in discarica dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. per le discariche di rifiuti non pericolosi, sottocategoria inorganici o a basso contenuto organico o biodegradabile tenendo conto delle deroghe riportate all'Allegato 1. I rifiuti smaltiti in discarica dovranno essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, infiammabile ed esplosiva, così come specificato all'articolo 6, del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i..

La gestione operativa dell'impianto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto espressamente indicato nel relativo piano, con particolare riferimento:

- alle modalità tecniche ed amministrative di accettazione dei rifiuti conferiti;
- alle modalità di gestione dei rifiuti stessi nelle fasi di scarico e deposito in discarica;
- alle modalità tecnico-gestionali di riempimento della discarica, con particolare riferimento alla stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e dei pendii e delle coperture, stabilità secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;
- all'adozione di tutte le misure di mitigazione per evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria al fine di evitare fenomeni che possono creare pregiudizi per la salute delle persone e per l'ambiente; - alla gestione del percolato;
- al rispetto di tutte le misure per assicurare al personale addetto e agli utenti il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il Gestore deve applicare i seguenti accorgimenti gestionali in ottemperanza a quanto indicato nella circolare ministeriale del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi": organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti con particolare riferimento alla distinzione delle aree interne all'impianto di gestione:

- a. area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
- b. area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
- c. area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
- d. area destinata al deposito dei rifiuti in attesa delle risultanze analitiche di caratterizzazione che potranno essere effettuate dal gestore della discarica, i rifiuti dovranno essere depositati in container o in cumuli, a seconda della tipologia e delle modalità con le quali i rifiuti sono stati conferiti, in un'area appositamente individuata all'interno della discarica: si tratta di una zona opportunamente

identificata all'interno della cella in fase di coltivazione che non interferisce con le normali operazioni di conferimento rifiuti. Ogni operazione dovrà essere in ogni caso svolta in maniera da evitare la formazione di polveri, nonché contaminazioni, provvedendo se necessario a coprire i rifiuti con idonea copertura. Se dalla verifica viene accertata la piena compatibilità dei rifiuti conferiti, gli stessi vengono depositati in discarica, assumendo tutte le necessarie precauzioni per evitare anche in tale fase la formazione di polveri, nonché contaminazioni. L'area dove eseguire i controlli analitici è individuata e opportunamente segnalata in cantiere dal responsabile tecnico dell'impianto, quando possibile essa sarà tenuta separata dalla zona di scarico, proprio per non intralciare le operazioni di scarico o eventuali macchine operatrici operanti sulla zona dei conferimenti.

Per quanto riguarda il controllo analitico dei piccoli conferimenti esso viene effettuato al completamento del cassone e opportunamente segnalato.

- e. area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
 - f. adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
 - g. area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
 - h. i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
 - i. ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
 - j. il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
 - k. tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.
2. In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;
 3. Nel caso in cui il gestore ne valuti la necessità, dovrà essere prevista un'area di emergenza di dimensioni contenute e dotata di presidi di sicurezza destinata allo stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione nel centro. Tale evenienza dovrà essere comunicata preventivamente alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre che all'ente di controllo;
 4. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;

5. Relativamente alla mappatura di collocazione dei rifiuti pericolosi in discarica, in base ai codici autorizzati in allegato 1, e alla gestione dei rifiuti da fibre minerali artificiali il Gestore dovrà applicare le seguenti prescrizioni gestionali:
 - a. per ogni singolo conferimento in discarica di rifiuti pericolosi deve essere effettuata una mappatura di collocazione con una maglia di dimensioni non superiori a 20x20 metri;
 - b. allegare l'esito della mappatura dei conferimenti deve essere allegato alle relazioni trimestrali;
 - c. per il conferimento in discarica dei rifiuti da fibre minerali artificiali (pericolosi e non pericolosi), il gestore provveda a:
 - i) definire delle celle interne al corpo del lotto in coltivazione le più ampie possibili compatibilmente con le necessità di stabilità del corpo discarica;
 - ii) evitare in ogni modo la frantumazione dei materiali;
 - iii) assicurare, entro la giornata di conferimento, la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre;
6. Accettazione rifiuti e movimentazione:
 - a. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi;
 - b. in ingresso all'impianto devono essere accettati solo carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
 - c. deve essere comunicato all'ente territorialmente competente l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione;
7. Viabilità e accessi
 - a. la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
 - b. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
 - c. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
 - d. la discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dall'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause. Può essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili atti a limitarne l'impatto anche visivo;

A2.1.1 Stoccaggi

Il Gestore dovrà garantire che gli stoccaggi vengano gestiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C

- relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- b. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
- c. Ulteriori prescrizioni inerenti lo stoccaggio dei rifiuti:
- i rifiuti da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
 - nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;
 - qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, il gestore dovrà garantire che le altezze di abbancamento siano commisurate alla capacità gestionale del singolo impianto e alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità oltre che le condizioni di sicurezza;
 - le operazioni di stoccaggio sono in generale finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento.
 - i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - lo stoccaggio della frazione FORSU dovrà essere condotto mediante cassoni a tenuta stagna, per un periodo non superiore alle 72 ore.

A2.1.2 Verifiche di conformità e verifiche in loco sui rifiuti potenzialmente polverulenti

- a. tutte le verifiche di conformità effettuate sui rifiuti regolarmente generati di cui al codice EER 10 02 02 (Scorie non trattate) e al codice 01 04 13 (Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407) devono comprendere anche l'esecuzione di una prova granulometrica che definisca in particolare la percentuale di materiale inferiore a 1 mm di diametro;
- b. le verifiche di conformità effettuate su altri rifiuti regolarmente generati devono comprendere anche l'esecuzione di una prova granulometrica che definisca in particolare la percentuale di materiale inferiore ad 1 mm di diametro, se la stessa prova è stata richiesta al produttore del rifiuto in fase di caratterizzazione di base;

- c. le verifiche in loco effettuate sui rifiuti non regolarmente generati devono comprendere anche l'esecuzione di una prova granulometrica che definisca in particolare la percentuale di materiale inferiore ad 1 mm di diametro, per il rifiuto identificato con codice EER 17 09 04 e per eventuali altri rifiuti per i quali la stessa prova è stata richiesta in fase di caratterizzazione di base;
- d. gli esiti analitici relativi a tutte le verifiche di conformità e le verifiche in loco effettuate dal gestore devono essere allegate alle relazioni trimestrali.

A2.1.3 Verifiche di stabilità del corpo discarica

Il Gestore dovrà provvedere, nel corso del semestrale rilievo topografico, alla verifica di congruenza e aderenza a quanto previsto in sede di progetto esecutivo al fine di garantire la stabilità dei versanti di discarica. Il Gestore dovrà recare indicazione nella relazione annuale di tale verifica. Laddove il Gestore intenda modificare i profili del corpo di discarica ovvero le volumetrie autorizzate, egli dovrà procedere con l'inoltro di una domanda di modifica non sostanziale del provvedimento autorizzativo per le successive valutazioni; in tale occasione egli dovrà procedere la revisione delle verifiche di stabilità.

A2.1.4 Ulteriori prescrizioni gestionali

Il Gestore dovrà:

- assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate, provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d. lgs. 152/2006, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- tenere presso la sede dell'impianto i registri di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006 e nel rispetto delle indicazioni della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
- assicurare che i trasporti dei rifiuti avvengano secondo quanto previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006;
- provvedere a versare trimestralmente alla Regione il tributo speciale previsto dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ivi compresi quelli che residuano dalle attività di trattamento e non avviabili ad altre operazioni di recupero, produrre trimestralmente una tabella riassuntiva dei quantitativi di rifiuti avviati allo smaltimento in discarica, con la precisazione dell'entità del tributo speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 549/1995, in relazione alla provenienza (smaltimenti diretti, residui di attività di pretrattamento, rifiuti urbani o speciali), nonché, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive e suddivise per codici CER dei rifiuti smaltiti in discarica nell'anno, e dei versamenti effettuati, così come nella relazione annuale di cui all'Allegato 2 al presente;
- assicurare, qualora previsto, l'adesione a sistemi nazionali e ufficiali di tracciabilità dei rifiuti;

A2.2) Emissioni in atmosfera

Il gestore, al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri deve provvedere a garantire, ai sensi dell'all. V alla parte V del D. Lgs. 152/2006, che l'ottemperanza alla seguenti prescrizioni:

- le vie di transito e i piazzali all'aperto devono essere dotati di una pavimentazione adeguata e ne deve essere garantita la pulizia costante per evitare il risollevarsi di polvere e l'imbrattamento dei mezzi di trasporto;

- o deve essere garantita inoltre la bagnatura delle vie di transito e dei piazzali al fine di limitare fenomeni di risospensione e dispersione di polveri nell'aria, in particolare nel caso di presenza di giornate ventose.

Per quanto riguarda i rifiuti potenzialmente polverulenti, in particolare i rifiuti con codice EER 01 04 13 (Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407), 10 02 02 (scorie non trattate), 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03), il Gestore dovrà garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni gestionali e operative:

- a. Le operazioni di scarico dei rifiuti devono essere condotte con le dovute cautele in modo da evitare quanto più possibile la dispersione di polveri; è vietato lo scarico del materiale da elevata altezza di caduta ed è obbligatorio il ribaltamento del cassone a velocità lenta;
- b. Le operazioni di scarico devono essere presidiate da un addetto alle dirette dipendenze del gestore della discarica che deve provvedere a verificare il rispetto delle condizioni indicate al punto precedente;
- c. All'atto dello scarico, l'addetto della discarica provvede ad umidificare il materiale polverulento in caduta nelle stagioni primaverile, estiva e autunnale;
- d. Le coperture utilizzate sui cassoni (teli mobili) possono essere rimosse solo presso il punto di scarico in corpo discarica;
- e. La velocità di transito degli automezzi all'interno della discarica deve essere contenuta rispettando il limite dei 20 km/h;
- f. Le verifiche di conformità condotte sui rifiuti potenzialmente polverulenti devono comprendere anche l'esecuzione di una prova granulometrica che definisca in particolare la percentuale di materiale inferiore ad 1 mm di diametro, con le modalità definite al precedente paragrafo 6, al fine di verificare le condizioni di applicazione delle modalità gestionali indicate al punto seguente;
- g. Eventuale materiale in polvere, a pezzatura inferiore a 1mm per almeno il 50% del carico, deve essere conferito insaccato. Il materiale del sacco dovrà avere resistenza meccanica tale da consentire lo scarico del rifiuto senza lacerarsi, impedendo così la formazione di polveri nel sito (modalità gestionale prevista dal Piano di Gestione Operativa rev. 04.03.2024);
- h. Le operazioni di smaltimento delle scorie CAS (codice EER 10 02 02) possono essere condotte solo nel caso in cui, a seguito di verifica a carico del gestore, la temperatura delle stesse risulti inferiore al valore soglia che verrà in sede di tavolo tecnico, già avviato in data 12/03/2024 in base a quanto previsto dalla seduta di conferenza dei servizi svoltasi in data 07/02/2024, il cui verbale è stato inviato con nota prot. n. 2332/TA del 18/03/2024.

A2.3) Percolato e acque reflue

La rete di raccolta delle acque di ruscellamento (costituita da embrici e canalette) dovrà essere mantenuta in piena efficienza e sgombra da qualsiasi elemento estraneo per evitare intasamenti, fuoriuscite di acqua, eventuali fenomeni erosivi nonché eventuali fenomeni di contaminazione delle acque meteoriche in essa convogliate.

Il gestore deve provvedere, con cadenza minima trimestrale, alla verifica di regolare funzionamento e alle eventuali conseguenti manutenzioni (se necessarie) della vasca di prima pioggia e dei successivi sistemi di trattamento delle stesse acque (sedimentatore e disoleatore). Gli esiti di tali verifiche e delle relative manutenzioni dovranno essere allegati alla relazione annuale inerente alle risultanze del Piano di monitoraggio e controllo.

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne, container e contenitori devono essere effettuate in aree appositamente individuate, dotate di fondo impermeabilizzato e di sistema di raccolta delle

acque che dovranno essere sottoposte a successivo trattamento. In particolare, all'uscita della cella in coltivazione, nel caso di forti eventi atmosferici che potrebbero comportare un eccessivo trasporto di fango presente all'interno della discarica verso l'esterno, gli automezzi possono utilizzare il lavaggio sottocassa per la pulizia dei mezzi prima di portarsi sulla pesa per la determinazione della tara. Le acque di scarico di quest'impianto di lavaggio sono pompate alla vasca di raccolta dei percolati per essere trattate e quindi depurate in idoneo impianto.

Ulteriori prescrizioni gestionali e impiantistiche relative al percolato e acque reflue saranno oggetto di valutazione e definizione nell'ambito del tavolo tecnico previsto. Fino alla loro definizione si considera valido quanto definito in merito dal P.D. 764/2023.

A2.4) Protezione del suolo e delle acque sotterranee

In caso di incidenti significativi sui piazzali con conseguenti sversamenti di sostanze pericolose, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione all'autorità regionale competente ed all'ARPA, e dovrà procedere ad un'accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di evitare inquinamenti del suolo e che eventuali piogge dilavino tali sostanze.

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il Gestore provveda all'esecuzione, con frequenza annuale alla verifica di tenuta delle vasche di stoccaggio del percolato e della vasca di prima pioggia e l'invio degli esiti di tali verifiche in allegato alla relazione annuale relativa alle risultanze del Piano di monitoraggio e controllo

Lo stoccaggio di gasolio dovrà essere effettuato in una apposita cisterna fornita di un sistema di contenimento a norma di legge al fine di evitare ogni perdita accidentale al suolo.

Il gestore dovrà effettuare le verifiche visive di buono stato delle cisterne esterne con particolare riguardo a quelle del gasolio. In particolare deve essere condotta con periodicità annuale, la pulizia e la verifica di tenuta del bacino di contenimento della cisterna esterna di gasolio. Le verifiche dovranno essere registrate su apposito registro riportante le seguenti minime informazioni: data e ora, operatore, esito, firma. Nel caso di esito negativo occorre inviare, entro 24 ore dall'esito, un report alle Amministrazioni competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre che all'A.R.P.A. all'ente di controllo indicando tempi e modalità di ripristino del fondo. Il rapporto relativo alle verifiche e manutenzioni annuali condotte dovrà essere allegato alla relazione annuale relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo.

A2.5) Emissioni sonore:

L'impianto dovrà rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e il Gestore dovrà provvedere alle valutazioni e monitoraggi previsti in allegato 3.

A2.6 Impianti tecnologici

Per quanto concerne gli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale il gestore deve garantire il corretto funzionamento dei seguenti elementi:

- impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, salvo casi particolari da valutare caso per caso;

- impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare in esito alla valutazione del rischio di incendio;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
- impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
- impianto di riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
- allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);
- impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

Allegato 3

(Piano di monitoraggio e controllo)

Nel presente documento si riportano i contenuti minimi delle attività del Piano di Monitoraggio e Controllo che il Gestore dovrà porre in atto quale monitoraggio continuo dell'impianto.

La relazione annuale dovrà essere redatta anche in considerazione di quanto riportato nell'Allegato 2 relativo alle prescrizioni in ambito A.I.A.

La Relazione annuale relativa alle risultanze del Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere trasmessa alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, agli enti di controllo ed al Comune di Pontey, entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.

La documentazione dovrà essere prodotta in formato digitale, inviata tramite posta elettronica certificata e nella stessa dovranno essere altresì allegate le registrazioni dei dati analitici delle analisi effettuate in autocontrollo dal Gestore. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione delle analisi, gli esiti relativi ed i riferimenti dell'analista.

Il Gestore dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

Per le diverse analisi ambientali, il Gestore deve avvalersi di laboratori operanti in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018.

L'impresa deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio, così come verificare la chiara e corretta indicazione dei punti di prelievo delle acque superficiali.

A3.1) Emissioni in atmosfera

A3.1.1 Attività di monitoraggio e controllo

Le attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa sono riportate nella Tabella A3.1 seguente.

Tabella A3.1 – Attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa per la qualità dell'aria e per i dati meteo

Punto di misura	Parametro	Frequenza	Copertura
Stazione di misura della qualità dell'aria a monte della discarica come individuato nella planimetria allegata al PD 5422/2014	Polveri PM10 (valore medio su 24 h)	Giornaliera 24 h	Non inferiore al 90% delle giornate dell'anno
	Metalli su PM10 (As, Cd, Ni, Pb, Al, Cr, Fe, Mo, Mn, Zn) (valore medio su 7 giorni)	Mensile	7 giorni/mese consecutivi
	Temperatura		
	Pressione atmosferica		

Stazione di rilevazione meteo presso la discarica	Precipitazioni	In continuo	Non inferiore al 90% delle giornate dell'anno
	Umidità atmosferica		
	Direzione e velocità del vento		
	Evaporazione		

A3.1.2 Metodi di misura

I metodi di misura sono indicati nella Tabella A3.2.

Tabella A3.2 – Metodi di misura per la qualità dell'aria

Parametro	Metodo di misura
Polveri PM10	UNI EN 12341:2014
Metalli su PM10 (As, Cd, Ni, Pb, Al, Cr, Fe, Mo, Mn, Zn)	UNI EN 12341:2014 (campionamento) UNI EN 14902:2005 (analisi)

A3.1.3 Report dei monitoraggi e delle manutenzioni

Per quanto riguarda il PM10, il Gestore deve effettuare un prelievo dei filtri campionati con cadenza periodica inviando, mediante mail agli enti di controllo, all'ente regionale competente in materia di AIA e al Comune territorialmente competente, gli esiti delle misure giornaliere entro 25 giorni dal rispettivo prelievo giornaliero. I rapporti di prova definitivi dovranno essere inseriti negli allegati della relazione annuale.

Alla fine di ogni anno solare il Gestore deve provvedere alla redazione di:

- un report annuale di riepilogo dei risultati dei monitoraggi effettuati nel corso dell'anno
- un report annuale inerente tutte le operazioni di manutenzione e di taratura condotte sulla strumentazione di misura.

Tali report devono essere inviati all'autorità competente in allegato alla documentazione inerente alle attività di monitoraggio e controllo condotte nell'ambito della relazione annuale.

A3.1.4 Livelli di guardia e piano di intervento

Nella tabella A3.3 vengono indicati i livelli di guardia e il piano di intervento da adottare ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.. Si specifica che le comunicazioni previste dal piano di intervento di seguito specificato sono destinate a scopo conoscitivo per la valutazione delle pratiche gestionali messe in atto dal Gestore.

Tabella A3.3 – Livelli di guardia e piano di intervento per la qualità dell'aria

Parametro	Livelli di guardia	Piano di intervento
Polveri PM10 Valore medio su 24h	50 µg/m ³	In caso di superamento del livello di guardia, contestualmente all'invio dei risultati dei monitoraggi di cui al paragrafo A3.1.3, il Gestore invia una comunicazione agli enti di controllo contenente le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • indicazione delle cause che hanno portato al superamento del livello di guardia • indicazione delle azioni di mitigazione adottate e delle relative tempistiche
Numero superamenti soglia giornaliera PM10 di 50 µg/m ³	35 sup/anno	In caso di superamento del livello di guardia il Gestore deve inviare una relazione in merito alle cause che hanno portato al superamento e alle azioni di mitigazione che intende adottare.
Metalli su PM10 Valore medio settimanale	As: 6 ng/m ³ Cd: 5 ng/m ³ Ni: 20 ng/m ³ Pb: 500 ng/m ³	In caso di superamento del livello di guardia, contestualmente all'invio dei risultati dei monitoraggi di cui al paragrafo A3.1.3, il Gestore invia una comunicazione agli enti di controllo contenente le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • indicazione delle cause che hanno portato al superamento del valore di riferimento • indicazione delle azioni di mitigazione adottate e delle relative tempistiche.

A3.2) Percolato, scarichi idrici e acque superficiali

A3.2.1 Attività di monitoraggio e controllo

Le attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa sono riportate nella tabella seguente A3.4.

Tabella A3.4 – Attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa per percolato e acque reflue

PERCOLATO		
Attività	Descrizione	Frequenza
Monitoraggio della quantità di percolato prodotto	Rilevamento del volume di percolato in ingresso alla vasca di raccolta	Mensile
Monitoraggio della quantità di percolato avviato a smaltimento	Rilevamento del volume di percolato avviato a smaltimento presso impianto di trattamento esterno	Mensile
Monitoraggio della qualità del percolato	Campionamento da vasca di raccolta. Determinazione analitica dei parametri di "analisi semplificata" riportati in tabella A3.5	Trimestrale
	Campionamento da vasca di raccolta. Determinazione analitica dei parametri di "analisi completa" riportati in tabella A3.5	Annuale

Monitoraggio battente idraulico	Misura indiretta del battente idraulico di percolato sul fondo della discarica attraverso la misura del battente nei pozzetti di raccolta a servizio delle singole celle di coltivazione della discarica	Settimanale
	Trasmissione di copia del registro correttamente compilato in allegato alla relazione annuale relativa al PMC	Annuale
Monitoraggio infratelo	Ispezioni per il controllo della presenza di liquido nello strato infratelo secondo norma tecnica EPA-821-R-99-019. Tenuta e compilazione di apposito registro relativo all'attività di controllo da conservare presso il sito della discarica.	Settimanale
	Trasmissione di copia del registro correttamente compilato in allegato alla relazione annuale relativa al PMC	Annuale
Controllo e manutenzione della vasca di raccolta del percolato e vasche di raccolta interrata, in generale	Redazione di un report relativo alle attività di controllo e manutenzione condotte sulle vasche di raccolta del percolato e di raccolta delle acque previste dal presente provvedimento. Il report deve essere allegato alla relazione annuale relativa al PMC, relativamente alle attività di manutenzione previste al par. A2.3.	Annuale
Bilancio idrico del percolato	Redazione di un report relativo al bilancio idrico del percolato, correlando i dati relativi alla quantità di percolato prodotto e smaltito con i dati dei monitoraggi dei parametri meteorologici e del battente di percolato (D.lgs. 36/2003 – Allegato 2 – paragrafo 5.3)	Annuale

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL PIAZZALE E DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI

Attività	Descrizione	Frequenza
Autocontrolli allo scarico delle acque di prima pioggia	[1]	[1]
Controllo e manutenzione della vasca di raccolta e dei successivi sistemi di trattamento delle acque	Redazione di un report relativo alle attività di verifica e manutenzione condotte sulla vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e sui successivi sistemi di trattamento delle stesse acque (sedimentatore e disoleatore), in base a quanto definito nel presente provvedimento. Il report deve essere allegato alla relazione annuale relativa al PMC.	Annuale

ACQUE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE DELLA DISCARICA

Autocontrolli allo scarico delle acque di drenaggio superficiale del corpo discarica	[1]	[1]
--	-----	-----

ACQUE REFLUE DA SCARICHI DOMESTICI

Autocontrolli allo scarico della fossa Imhoff adibita alla depurazione delle acque reflue da	[1]	[1]
--	-----	-----

scarichi domestici		
Controllo e manutenzione della vasca Imhoff	Redazione di un report relativo alle attività di manutenzione condotte sulla vasca Imhoff. Il report deve essere allegato alla relazione annuale relativa al PMC.	Annuale
CORPO IDRICO SUPERFICIALE – DORA BALTEA		
Monitoraggio della qualità delle acque superficiali del fiume Dora Baltea	Prelievo di acqua da corpo idrico superficiale a monte e a valle della discarica e determinazione analitica dei parametri di “analisi semplificata” riportato in tabella A3.5. Punto di monte: ponte di Chambave. Punto di valle: nuovo ponte per Pontey. Tempistica di prelievo tra monte e valle: non superiore a 45 minuti	Semestrale
[1] La definizione dei limiti allo scarico e le relative modalità di controllo saranno definite nell'ambito del tavolo tecnico previsto al punto 13		

Nella tabella A3.5 seguente vengono riportati i parametri da determinare per il monitoraggio della qualità del percolato e delle acque del corpo idrico superficiale.

Tabella A3.5 – Parametri da determinare per il monitoraggio della qualità del percolato e delle acque del corpo idrico superficiale

Parametro	Analisi semplificata	Analisi estesa
pH	X	X
Temperatura	X	X
Conducibilità elettrica	X	X
Ossidabilità Kubel	X	X
BOD5		X
COD	X	X
TOC		X
Ca, Na, K		X
Cloruri	X	X
Solfati	X	X
Fluoruri	X	X
IPA		X
Metalli	Al, Fe, Mn, Cu, Mo	Al, Fe, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, CrVI, Cr totale, As, Cd, Hg, Mg, Se, Zn
Cianuri		X
Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico	X	X
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) ^[1]		X
Solventi organici aromatici ^[1]		X
Solventi organici azotati ^[1]		X
Solventi clorurati ^[1]		X

[1] Per le famiglie di composti definite come: Composti organoalogenati, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati vengono ricercate le sostanze specificate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al titolo V della parte IV del Dlgs 152/06

I parametri da determinare per l'autocontrollo allo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque di drenaggio superficiale verranno definiti nell'ambito del tavolo tecnico previsto al punto 13.

A3.2.2 Attività di monitoraggio e controllo del battente idraulico

L'attività di monitoraggio consiste nella misura indiretta del battente idraulico di percolato sul fondo della discarica attraverso la misura del battente nei pozzetti di raccolta a servizio delle singole celle di coltivazione della discarica.

Il monitoraggio viene condotto mediante l'immersione in ognuno dei pozzetti di raccolta di una apposita asta rigida modulare dotata di segni di graduazione.

Il valore del battente sul fondo della singola cella è determinato mediante la formula seguente:

$$B = L \cdot \sin \alpha$$

Dove:

- L = lunghezza della parte bagnata dell'asta a seguito dell'immersione nel pozzo di estrazione del percolato (cm)
- α = angolo di inclinazione della scarpata di fondo discarica in riferimento al rispettivo lotto.

Nel caso del lotto 2, la lunghezza B del battente da considerare per il confronto con il livello di guardia è diminuita di 100 cm, in relazione alla configurazione di installazione della pompa di estrazione del percolato nel pozzo. La misura deve essere condotta con frequenza almeno settimanale.

Il Gestore deve provvedere a compilare un apposito registro dei risultati del monitoraggio nel quale, per ogni cella e per ogni singola misura, devono essere riportati:

- Data e ora della misura;
- Risultato della misura (altezza del battente sul fondo della cella in cm);
- Rispondenza al livello di guardia previsto;
- Nominativo dell'operatore che ha effettuato la misura.

Una copia aggiornata del registro deve essere conservata presso la sede della discarica per un periodo pari ad almeno 5 anni e resa sempre disponibile per la visione da parte degli enti competenti al controllo.

Il Gestore deve provvedere ad inviare con cadenza annuale, in allegato al PdMC, una copia del registro riportante i risultati dell'attività di monitoraggio.

A3.2.3 Metodi di misura

A3.2.3.1 Monitoraggi qualitativi

Le analisi dei campioni di percolato prelevati dalle rispettive vasche di raccolta, finalizzate alla conduzione delle attività di monitoraggio qualitativo devono essere effettuate prioritariamente secondo le norme EN; qualora il laboratorio incaricato dal gestore non sia in grado di applicare le norme EN, in via alternativa possono essere utilizzate le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water

and Wastewater, EPA, APHA). In ogni caso nel rapporto di prova deve essere indicato il metodo di analisi adottato per ogni parametro analizzato.

A3.2.3.2 Autocontrolli per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico

I controlli allo scarico per la verifica del rispetto dei valori limite previsti dal D. lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali (parte Terza – Allegato 5 – Tabella 3) di norma devono essere effettuati mediante la conduzione di un campionamento medio composito su 3 ore. Nel caso in cui, per caratteristiche legate al processo che origina lo scarico, non risultasse possibile rispettare tali tempistiche, il campionamento può essere condotto su tempi diversi, con motivazione espressa nel verbale di campionamento (Dlgs 152/2006 – parte Terza – Allegato 5).

Le analisi chimiche condotte per la verifica del rispetto dei valori limite allo scarico devono essere condotte da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018.

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora le norme EN non siano disponibili ai laboratori che effettuano le determinazioni analitiche, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'autorità competente in materia di AIA e con l'ARPA.

Nei rapporti di prova, per ognuno dei parametri analizzati, devono sempre essere indicati:

- il metodo di analisi adottato
- il limite di quantificazione
- l'incertezza di misura, la cui indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui il valore misurato risultasse superiore al valore limite previsto.

Il limite di quantificazione del metodo adottato deve risultare pari o inferiore al 50% del valore limite autorizzato dall'AIA per ognuno dei parametri previsti.

A3.2.4 Livelli di guardia e piano di intervento

Si riportano di seguito i livelli di guardia relativi al battente idraulico e alla quantità di liquido infratelo rilevata e il piano di intervento in caso di superamento del livello di guardia previsto.

Tabella A2.2 – Livelli di guardia e piano di intervento per il percolato per la fase di gestione operativa

Parametro	Livelli di guardia	Piano di intervento
Altezza del battente idraulico	100 cm	In base a quanto previsto nel Piano di gestione operativa, procedendo anche alla comunicazione all'autorità competente in materia di AIA e agli enti di controllo dell'anomalia riscontrata entro 48 ore dall'evento, descrivendo le cause ipotizzate e le azioni correttive attuate nell'immediato e i monitoraggi successivi per l'individuazione delle cause.

Monitoraggio infratelo – quantità di liquido presente	100 l/ha/giorno	<p>Analisi del liquido presente nell'infratelo e confronto con le analisi di caratterizzazione qualitativa del percolato nella vasca di raccolta.</p> <p>Nel caso in cui venga accertata la presenza di percolato nello strato infratelo deve essere inviata comunicazione agli enti regionali competenti in materia di rifiuti e AIA, all'ARPA VDA e agli organi regionali di controllo. La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dal riscontro dell'evento e descrivere le cause ipotizzate e le azioni correttive previste</p>
---	-----------------	---

A3.3 Suolo e acque sotterranee

A3.3.1 Attività di monitoraggio e controllo

La rete di monitoraggio comprende i seguenti piezometri:

- piezometri di monte: P3, P7bis
- piezometri laterali: P8 e P9
- piezometri di valle: P5bis e P6bis.

Le attività di monitoraggio e controllo da condurre nella fase di gestione operativa sono riportate nella Tabella A3.7 seguente.

Tabella A3.7 – Attività di monitoraggio e controllo delle acque sotterranee da condurre nella fase di gestione operativa

Attività	Descrizione	Frequenza
Monitoraggio della soggiacenza della falda	Misura del livello della falda nei pozzi P3, P5bis, P6bis, P7bis, P8, P9	Quindicinale
	Misura del livello della falda (unitamente alla conducibilità) nei pozzi P5bis e P7bis mediante sonda multiparametrica	Registrazione dati in continuo (ogni 2 h)
Monitoraggio della qualità delle acque sotterranee	Campionamento da pozzi P3, P5bis, P6bis, P7bis, P8, P9 Determinazione analitica dei parametri di “analisi semplificata” riportati in tabella A3.8	Bimestrale
	Campionamento da pozzi P3, P5bis, P6bis, P7bis, P8, P9 Determinazione analitica dei parametri di “analisi estesa” riportati in tabella A3.8	Semestrale*
Monitoraggio dei pozzi piezometrici	Mantenimento dello stato dei piezometri mediante ripetizione del rilievo delle teste dei piezometri.	Biennale
	Mantenimento dello stato dei piezometri mediante verifica visiva dello stato di conservazione ed eventuale loro ripristino	Annuale

* Il campionamento semestrale deve essere condotto nei periodi di minima e massima escursione della falda, ovvero nei mesi di marzo e luglio (come risulta dall'analisi dei dati freaticometrici). Nei mesi in cui viene condotta l'analisi estesa non viene condotta l'analisi semplificata in quanto in essa ricomprende

Per quanto riguarda la conduzione delle misure ai piezometri P5bis e P6bis, nel caso in cui la pratica di irrigazione a scorrimento si verificasse in concomitanza dei rilievi piezometrici,

provocando così l'innalzamento del livello della falda ed alterando la rappresentatività delle misure, il Gestore è tenuto a darne immediata comunicazione all'autorità competente e agli enti di controllo.

Nella tabella A3.8 seguente vengono riportati i parametri da determinare per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee.

Tabella A3.8 – Parametri da determinare per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee

Parametro	Analisi semplificata	Analisi estesa
pH	X	X
Temperatura	X	X
Conducibilità elettrica	X	X
Ossidabilità Kubel	X	X
BOD5		X
COD	X	X
TOC		X
Ca, Na, K		X
Cloruri	X	X
Solfati	X	X
Fluoruri	X	X
IPA		X
Metalli	Al, Fe, Mn, Cu, Mo	Al, Fe, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, CrVI, Cr totale, As, Cd, Hg, Mg, Se, Zn
Cianuri		X
Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico	X	X
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) ^[2]		X
Solventi organici aromatici ^[2]		X
Solventi organici azotati ^[2]		X
Solventi clorurati ^[2]		X

^[1] I parametri indicatori dei possibili impatti del corpo discarica sulle acque sotterranee sono: conducibilità, pH, Alluminio, Molibdeno, Rame e Fluoruri. I parametri cromo VI, nichel, ferro e manganese oggetto di monitoraggio, non sono valutati quali possibili indicatori di possibili incidenti sul corpo discarica.

^[2] Per le famiglie di composti definite come: Composti organoalogenati, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati vengono ricercate le sostanze specificate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al titolo V della parte IV del Dlgs 152/06

A3.3.2 Metodi di misura

Nella tabella A3.9 seguente vengono riportati i metodi di campionamento e di analisi da adottare.

Tabella A3.9 – Metodi di campionamento e analisi da adottare per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee

Metodo di campionamento	Il campionamento deve essere condotto secondo la norma ISO 5667-11. In particolare, prima del campionamento deve essere eseguito lo spurgo del pozzo con la rimozione di un volume d'acqua pari ad almeno 3 volte la colonna d'acqua presente in condizioni statiche e comunque fino a quando i valori di pH, temperatura, conducibilità e potenziale redox registrati contestualmente alle operazioni di spurgo risultino stabili
Metodi di analisi ed espressione dei risultati	Le analisi chimiche devono essere condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire un limite di quantificazione del metodo adottato pari o inferiore al 30% del livello di guardia previsto. In particolare, per i parametri per i quali è definito un livello di guardia (pH, Alluminio, Molibdeno, Rame, Fluoruri), nel rapporto di prova dovrà essere indicato in modo esplicito il limite di quantificazione.

A3.3.3 Livelli di guardia e piano di intervento

Nella tabella A3.10 seguente si riportano i livelli di guardia previsti presso i pozzi riportati.

Tabella A3.10 – Livelli di guardia proposti per la fase di gestione operativa

Parametro	Livello di guardia proposto	Piezometri	Frequenza monitoraggio
Conducibilità	1000 μ S/cm (media mobile su 7 giorni consecutivi)	P5bis	In continuo
pH	8,1	P5bis, P6bis	Bimestrale
Alluminio	150 μ g/l	P5bis, P6bis	Bimestrale
Molibdeno	15 μ g/l	P5bis, P6bis	Bimestrale
Rame	250 μ g/l	P5bis, P6bis	Bimestrale
Fluoruri	800 μ g/l	P5bis, P6bis	Bimestrale

Nel caso superamento di tali valori di guardia, il Gestore deve provvedere a mettere in atto il seguente Piano di intervento:

- immediata verifica, con il laboratorio, che i valori comunicati in forma provvisoria, non siano affetti da errori di campionamento, analisi o trascrizione;
- invio di comunicazione, entro 48 ore dal rilevamento, mediante e-mail ordinaria all'autorità competente e agli enti di controllo (ARPA, CFV), riportando le seguenti indicazioni minime: data del prelievo, parametro oggetto di superamento, valore ottenuto, data prevista del successivo prelievo;
- confronto dei risultati con i risultati degli altri pozzi di monte e laterali, così come con i risultati delle sonde multiparametriche;
- ripetizione della misura nel più breve tempo possibile;
- comunicazione, entro 48 ore dal rilevamento, all'autorità competente e agli organi di controllo del risultato della ripetizione della misura. Nel caso di conferma del superamento del livello di guardia il gestore deve provvedere a proporre le eventuali azioni da porre in atto (come ulteriore monitoraggio, spurgo della falda, individuazione di perdite);
- in base a quanto riportato nella comunicazione inviata di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente provvederà a convocare nei tempi tecnici strettamente necessari un tavolo tecnico al fine di valutare congiuntamente gli interventi proposti e attuabili.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività di monitoraggio prevista dal PMC AIA, venga rilevato un valore superiore alle CSC previste dal D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a presentare una comunicazione ufficiale di potenziale contaminazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 242 comma 1 del Dlgs 152/06. In caso di rilevamento di valori superiori alle CSC per cromo VI (nei piezometri P5bis e P6bis), nichel (nei piezometri P8, P9, P5bis, P6bis), ferro e manganese (nel piezometro P9), vista la serie storica dei relativi dati, il Gestore è esonerato dalla ripetizione del campionamento e dal formulare spiegazioni in merito alle possibili cause di tali superamenti.

Il Gestore deve dare comunicazione in ogni caso all'Autorità competente qualora vengano riscontrati, per i metalli cromo VI, nichel, ferro e manganese valori sensibilmente superiori a quanto rilevato nella serie storica 2009-2020, ovvero:

- valori superiori a 25 µg/l per il cromo VI nei piezometri P5bis e P6bis
- valori superiori a 50 µg/l per il nichel in tutti i piezometri
- valori superiori a 5000 µg/l per il ferro nel piezometro P9
- valori superiori a 1500 µg/l per il manganese nel piezometro P9.

A3.4) Emissioni sonore

L'azienda dovrà, inoltre, verificare le seguenti prescrizioni in materia acustica:

- valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, ai sensi della L.R. 20/2009 a seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori comunali interessati;
- effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, effettuando la prima verifica alla messa a regime degli impianti, prevedendo anche:
 - a. una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - b. l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - c. la definizione della modalità e della durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;

l'impresa deve, altresì, effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi. I risultati della Valutazione di Impatto Acustico devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi della normativa in acustica (Comune di Pontey e Corpo Forestale Valdostano), all'Autorità competente in ambito di AIA (Regione) e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;

A3.5) Topografia dell'area – morfologia della discarica

La morfologia della discarica, la volumetria occupata da rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito dei rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche con frequenza almeno semestrale e gli esiti delle rilevazioni devono essere inseriti nella relazione annuale prevista. Nella relazione annuale dovrà essere riportata indicazione dell'effettuazione della verifica di stabilità, come richiesto al punto A2.6.4 dell'Allegato 2.

A3.6) Ulteriori attività di monitoraggio e controllo

A3.6.1 Acqua prelevata da pozzo e dal torrente Prelaz

Il Gestore deve condurre il monitoraggio dei quantitativi di acqua prelevata da pozzo e dal torrente Prelaz per gli utilizzi interni della discarica.

In particolare devono essere rilevati i quantitativi mensili (misurati o stimati indirettamente) di acqua utilizzata per la bagnatura delle superfici della discarica al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri.

I dati rilevati devono essere riportati in un apposito report da allegare alla relazione annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo.

A3.6.2 Centrale termica

Il Gestore deve condurre le attività di manutenzione e controllo della centrale termica previste dal Dlgs 152/06 – parte V e conservare tutta la relativa documentazione presso la sede dell'impianto.

A3.6.3 Rifiuti prodotti

Il Gestore deve provvedere a gestire i rifiuti prodotti durante l'attività di gestione della discarica secondo le disposizioni normative previste dal Dlgs 152/06 – parte IV e a produrre tutta la relativa documentazione prevista dalle disposizioni di legge.

A3.7) Piano di monitoraggio e controllo – gestione post-operativa

La coltivazione del Lotto 2 della discarica di Pontey verrà condotta contemporaneamente alla gestione post-operativa del Lotto 1, a seguito della chiusura definitiva dello stesso.

Considerando che il Lotto 1 e il Lotto 2 sono situati nello stesso sito e sono confinanti tra di loro, il Gestore deve condurre le attività di monitoraggio e controllo previste per la fase di gestione operativa fino alla chiusura definitiva dell'intero sito.

A seguito della chiusura definitiva dell'intero sito di discarica dovranno essere definite le attività di monitoraggio e controllo per la fase di gestione post-operativa di entrambi i lotti di discarica.

LUCA FRANZOSO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/02/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO